

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Il ricorrente – titolare di un conto corrente intrattenuto presso l'intermediario resistente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver ricevuto dalla banca una richiesta di comunicazione del codice TIN (Taxpayer Identification Number) per evitare la chiusura del conto.

Faceva presente che – pur essendo nato negli Stati Uniti – non possedesse un TIN; rilevava, comunque che fino al 1974 il TIN non venisse attribuito automaticamente, ma solo su richiesta e in presenza di rapporti con l'amministrazione statunitense, precisando che l'automatismo fosse stato introdotto solo dal 1987.

Contestava la necessità stessa di ottenere un TIN, poiché egli non aveva alcun rapporto con l'amministrazione fiscale USA; soggiungeva che l'IRS, con Notice del 28/10/2024, avesse esteso anche per gli anni 2025–2027 il regime previsto dalla Notice 2023 11, per agevolare gli intermediari nella gestione dei clienti privi di TIN.

Riteneva, dunque che – per i conti preesistenti al 30/06/2014 – la mancata acquisizione del TIN non costituisse un grave difetto di conformità, purché fossero rispettate determinate condizioni.

Ad ogni modo rappresentava di non aver alcuna intenzione di sottrarsi agli obblighi richiesti e di essersi attivato presso le autorità statunitensi per ricevere istruzioni sulla procedura.

Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia del recesso dal rapporto di conto corrente comunicato dalla banca ed il conseguente ripristino della piena operatività, senza soluzione di continuità, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale eccepiva in via preliminare eccepisce l'inammissibilità delle domande formulate, in quanto dirette ad ottenere una condanna ad un *facere* infungibile.

Nel merito, esponeva di aver inviato, in data 19/03/2025, una comunicazione di recesso unilaterale con preavviso di due mesi, recapitata con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante nei propri archivi (coincidente con la carta di identità allegata dal cliente al ricorso), la quale tuttavia era tornata indietro per "destinatario irreperibile".

Precisava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di variazione di indirizzo; riteneva, comunque, che il cliente fosse comunque pienamente consapevole dell'intenzione di recesso, avendola contestata sia in filiale che con il reclamo del 17/06/2025.

Osservava, ad ogni modo, che (poiché il conto risultava ancora aperto ed operativo) il cliente intendesse impedire preventivamente l'esercizio del diritto di recesso, previsto dalla legge e dal contratto di conto corrente: rilevava, infatti, che l'art. 13 del contratto prevedesse per il recesso un preavviso di due mesi (o di un giorno in caso di giustificato motivo), in linea con quanto disposto dall'art. 125-*quater* t.u.b.

Sottolineava che la comunicazione inviata al ricorrente configurasse un recesso *ad nutum*, con ampio preavviso, esercitabile anche senza giusta causa, e che il ricorrente avesse rifiutato volontariamente il ritiro della raccomandata; aggiungeva che, pur considerando come *dies a quo* la data del reclamo, il preavviso risultasse comunque rispettato.

Affermava che il cliente fosse classificato come "US Person" in base agli indizi di residenza fiscale previsti da FATCA e che lo stesso fosse anche considerato "pre-existing" (già titolare di rapporti prima dell'01/07/2014); pertanto, era obbligato a fornire il TIN, non avendo mai compilato il questionario FATCA che gli avrebbe consentito di confutare detta qualificazione.

Evidenziava che le Notice IRS (compresa la 2024-78) prevedono un *grace period*, ma non esonerano gli intermediari dal richiedere e ottenere il TIN entro la fine del periodo; sottolineava, dunque, che l'argomento del cliente sul mancato automatismo del TIN negli anni '70 non incidesse sulla sua qualificazione FATCA.

Da ultimo, si opponeva alla domanda risarcitoria, in quanto infondata e priva di prova.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale richiamava la decisione del 04/12/2025 con cui la Corte dei Mercati del Belgio aveva rimesso alla Corte di Giustizia UE la valutazione della compatibilità di FATCA con il GDPR, modificando il quadro giuridico.

Ribadiva di aver sempre chiarito di essere un "accidental American", senza residenza fiscale negli USA e con procedura di rinuncia alla cittadinanza già avviata; richiamava inoltre la Nota MEF del 07/04/2025 sul regime transitorio 2025 2027.

Contestava che la banca non avesse sospeso in autotutela il recesso.

Quanto alla richiesta del TIN, inviata solo tramite App (senza modalità tracciabili), segnalava di aver già segnalato da giugno 2025 l'impossibilità materiale di ottenerlo in tempi brevi; si doleva che la banca avesse risposto solo invitandolo a "passare in filiale per la chiusura", rifiutando il dialogo sulle misure alternative della Notice IRS 2024 78.

A suo parere, secondo tale Notice e la Nota MEF, la banca non rischia alcuna sanzione fino al 2027 se applica annualmente le misure alternative; considerava, pertanto, la chiusura una scelta discrezionale e non necessitata, avendo peraltro fornito documentazione per dimostrare la propria collaborazione. Lamentava che la condotta della banca – in violazione dei principi di buona fede, trasparenza e norme della Carta dei Diritti UE, incluso il principio di non discriminazione – gli avesse causato stress psicologico, con un danno emergente di euro 15.000,00 a causa dell'incertezza e delle limitazioni operative del conto; allo stesso tempo, considerava il recesso, pur formalmente valido, sostanzialmente illegittimo perché incide su diritti fondamentali e comporta rischio di esclusione dal sistema bancario italiano, in contrasto con il diritto UE, che garantisce l'accesso a un conto di pagamento di base.

Faceva presente che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 16/9/2021 riconosce la vulnerabilità degli accidental Americans e critica gli effetti del FATCA e che il d.d.l. "Conti correnti", già approvato dalla Camera, introduce limiti al recesso e obbligo a contrarre, e costituisce un parametro valutativo, mentre negli USA sono in discussione riforme che supererebbero la tassazione per cittadinanza, a supporto di un approccio meno afflittivo.

Reiterava le proprie richieste di accertamento della illegittimità del recesso, domandando – in via cautelare – la sospensione della sua efficacia; chiedeva, in alternativa, di raccomandare all'intermediario la transazione della sua posizione su un conto di pagamento di base, oltre al risarcimento del danno.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale contestava che l'eccessiva lunghezza delle note di replica compromettessero il diritto di difesa; eccepiva, comunque, che le nuove richieste (ad es. apertura di conto di base) fossero inammissibili.

Eccepiva, inoltre, che il ricorso fosse inammissibile nella parte in cui richiede valutazioni su normativa internazionale, oggetto ora di rinvio alla CGUE.

Ribadiva che il cliente non avesse prodotto alcuna prova dell'avvio della procedura di rinuncia alla cittadinanza USA, ma solo una autodichiarazione. Confermava la disponibilità a sospendere il recesso laddove il cliente avesse prodotto tale documentazione (ovvero l'avvio dell'*iter* per l'ottenimento del TIN, come richiesta via App in conformità al contratto) prima della chiusura del procedimento.

Reiterava le proprie considerazioni in merito alla validità e all'efficacia del recesso *ad nutum*; quanto all'adeguamento alle disposizioni FATCA, ribadiva che la questione fosse nota al cliente e discussa da tempo.

Sottolineava ancora che il cliente non avesse fornito alcuna prova concreta del danno lamentato ed avesse tenuto un atteggiamento ambiguo, paventando danni futuri ma rifiutando di collaborare per regolarizzare la sua posizione.

DIRITTO

La domanda del ricorrente – titolare di un conto corrente aperto prima del 1° luglio 2014 e dunque qualificato dall'intermediario come conto “pre existing” ai fini FATCA – è volta all'accertamento della illegittimità del recesso ad nutum esercitato dalla banca, con conseguente sospensione dell'efficacia dello stesso e mantenimento della operatività del conto, oltre al risarcimento del danno. In sede di repliche il cliente ha pure chiesto che tale sospensione sia posta in via cautelare e che, in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, venga riconosciuto il proprio diritto all'apertura di un conto corrente di base.

In relazione a tutte queste richieste, l'intermediario ha sollevato una serie di eccezioni preliminari, contestando la natura marcatamente costitutiva di tali richieste le quali, comunque, implicherebbero una condanna dell'intermediario a un fare infungibile; a tale eccezione si è aggiunta anche quella relativa all'indebito ampliamento del petitum in fase di replica.

Per quanto alcune di tali eccezioni appaiano meritevoli di accoglimento, il Collegio ritiene di dover cogliere un ulteriore ed assorbente profilo di inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae*; le questioni sollevate dal ricorrente, infatti, presuppongono un giudizio sul diritto tributario estero, sulla validità di norme internazionali o sulla compatibilità sistemica di accordi tra Stati sovrani con il diritto dell'Unione europea, che appare esorbitante rispetto alla competenza riconosciuta a questo Arbitro dalle Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento.

Quanto ai profili fiscali e tributari internazionali, va rammentato che la disciplina FATCA è una normativa fiscale statunitense, incorporata negli ordinamenti europei tramite accordi intergovernativi (IGA) e chiarita, quanto alla sua applicazione temporale e agli obblighi documentali, da diversi atti dell'Internal Revenue Service, fra cui la Notice 2024-78, che estende la “temporary relief” per gli anni 2025-2027, e la precedente Notice 2023-11.

Pertanto, tutte le questioni relative alla qualificazione del ricorrente come “US Person”, alla verifica dell'obbligo di possesso del TIN, alla determinazione dei presupposti per il rilascio di tale codice, all'accertamento della sua impossibilità materiale o storica ed alla legittimità delle richieste formulate dall'amministrazione fiscale statunitense richiederebbero in premessa una valutazione circa l'imposizione fiscale statunitense, preclusa alla cognizione di questo Arbitro, come pure chiarito dal primo forum tra ABF e ACF del 19 marzo 2020, secondo cui “l'interpretazione della normativa fiscale o il regime fiscale applicabile, l'ABF e l'ACF generalmente non sono competenti”.

Quanto ai profili sovranazionali e di legittimità sistemica del modello FATCA, va evidenziato che il cliente – specialmente in sede di replica – ha spiegato ampie considerazioni in merito alla legittimità complessiva del regime tributario e fiscale statunitense e alla sua compatibilità con il quadro europeo in materia di protezione dei dati personali: egli richiama, infatti, il provvedimento con il quale, in data 4 dicembre 2025, la Corte dei Mercati del Belgio ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea tredici questioni pregiudiziali riguardanti la conformità dell'accordo FATCA con il GDPR, con particolare riguardo ai principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e legittimità delle basi giuridiche per il trasferimento sistematico di informazioni verso gli Stati Uniti.

La prospettazione del ricorrente, oltre a richiamare detto rinvio pregiudiziale, utilizza tale elemento come argomento diretto a sostenere che il regime FATCA sarebbe intrinsecamente incompatibile con il diritto dell'Unione e che, di conseguenza, l'intermediario non avrebbe dovuto dare applicazione al quadro normativo FATCA in modo pieno o comunque avrebbe dovuto sospendere le iniziative di recesso in attesa della pronuncia della CGUE.

Tali questioni - incentrate sulla compatibilità fra accordi internazionali e diritto europeo primario, nonché sul regime dei trasferimenti verso Paesi terzi - rientrano in una materia che non può essere oggetto di valutazione da parte dell'Arbitro, al quale non è consentito di disapplicare o sospendere norme attuative di un accordo internazionale vigente, né di valutare la legittimità del quadro FATCA nel suo complesso, a fronte delle competenze della Corte di Giustizia e delle autorità europee preposte alla tutela dei dati personali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

IL PRESIDENTE